



**L.R. 27 aprile 1999, n. 10 Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.**

**Artt.1-13** omissis

**Art. 14**

Ricerche archeologiche sottomarine.

All'articolo 1 della legge regionale 19 novembre 1966, n. 29 è aggiunto il seguente comma: “”” Testo riportato in modifica all'art. 1 della legge regionale 19 novembre 1966, n. 29.

**Art. 15**

Scavi archeologici.

1. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, d'intesa con il Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali e la Soprintendenza ai beni culturali competente territorialmente, è autorizzato a stipulare intese con Istituti universitari italiani ed esteri per la predisposizione ed attuazione di campagne di scavi sui siti archeologici.

**Art. 16**

Vigilanza e custodia dei beni culturali.

Al fine di potenziare i servizi di vigilanza e custodia e favorire il regolare funzionamento di musei, gallerie, biblioteche, siti archeologici e monumentali e ogni altro istituto periferico dell'Amministrazione regionale dei beni culturali e ambientali, nonché per garantire l'eventuale prolungamento degli orari di apertura e la fruizione degli stessi, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione può utilizzare, affidandone allo stesso le relative mansioni, il personale del ruolo dell'Amministrazione regionale con qualifiche corrispondenti, nonché il personale impegnato in lavori socialmente utili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 e quello di società costituite ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è, altresì, autorizzato a stipulare, a titolo gratuito, con le organizzazioni di volontariato aventi finalità culturali ed iscritte nel registro generale di cui alla legge regionale 7 giugno 1994, n. 22, le convenzioni di cui all'articolo 10 della medesima legge. Lo svolgimento, ai sensi dei commi 1 e 2, delle mansioni di addetto ai servizi di vigilanza e custodia non comporta il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative, al fine di consentire una più adeguata tutela dei beni culturali ed ambientali e la loro fruizione garantendo la vigilanza anche armata degli stessi, sono determinati:



#### Soprintendenza del Mare

- a) il mansionario degli agenti tecnici custodi di cui alle tabelle B, B1, B2, B3, B4, B5, B6 e B7 allegate alla legge regionale 7 novembre 1980, n. 116 per i diversi profili professionali ed il loro assetto organizzativo interno;
- b) il contingente di personale con la qualifica di agente tecnico custode addetto esclusivamente a compiti di vigilanza armata.

5. Gli agenti tecnici custodi di cui alla lettera b) del comma 4, che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 3 della legge 4 agosto 1965, n. 1027, svolgono, sotto le direttive dei responsabili dei servizi ed in raccordo con il nucleo di tutela del patrimonio artistico dell'Arma dei carabinieri, tra gli altri i seguenti compiti:

- a) vigilanza e custodia armata diurna e notturna nelle aree archeologiche, nelle gallerie, nelle biblioteche e nei siti museali e di interesse storico-culturale;
- b) controllo nelle zone sottoposte a vincolo archeologico dalle Soprintendenze;
- c) scorta ed accompagnamento di reperti archeologici e di beni culturali di rilevante valore.

6. Agli agenti tecnici custodi addetti, con specifico provvedimento, a compiti di vigilanza armata è corrisposta un'indennità di rischio sostitutiva dell'indennità di pubblica sicurezza da determinarsi, in misura non superiore alla stessa, con le procedure di cui all'articolo 5 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38. Gli agenti tecnici custodi di cui al punto b) del comma 4 sono periodicamente sottoposti controlli medici e psico-attitudinali a fine di verificarne l'idoneità all'espletamento delle mansioni.